RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

PAGHE E CONTRIBUTI

di ROBERTA BANDIERA

Reintegra riformata, stipendi salvi se il rapporto è ricostituito

La Cassazione ridetermina i confini della riforma sul licenziamento; viene meno il titolo giudiziale, ma restano fermi gli effetti degli atti datoriali di concreta ricostituzione del rapporto.

Perimetro dell'effetto espansivo esterno - Con l'ordinanza 9.11.2026, n. 28750 la Cassazione precisa l'ambito applicativo dell'art. 336, c. 2, c.p.c. nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del licenziamento, chiarendo che la sentenza d'appello che, in riforma della decisione di primo grado, accerti la legittimità del recesso determina un immediato effetto espansivo esterno, con conseguente riespansione *ex tunc* dell'efficacia estintiva del licenziamento originario e caducazione dell'ordine giudiziale di reintegrazione.
Nondimeno, tale effetto non opera indistintamente su tutti gli atti successivi, ma resta confinato ai soli atti che trovino diretto fondamento nella pronuncia riformata, con esclusione di quelli sorretti da un autonomo titolo giuridico e, quindi, non immediatamente dipendenti da essa.

Dall'ottemperanza passiva alla gestione concreta del rapporto - Il discrimine individuato dalla giurisprudenza di legittimità si colloca tra la mera esecuzione dell'ordine di reintegra e la successiva, effettiva riattivazione del sinallagma contrattuale.
Le somme corrisposte in assenza di concreta ricostituzione del rapporto conservano natura risarcitoria e, ove la pronuncia di primo grado venga riformata, restano assoggettate a ripetizione, poiché viene meno il titolo giudiziale che le sorregge.
Diversamente, quando il datore di lavoro non si limiti ad adempiere formalmente al comando reintegratorio, ma richiami il dipendente in servizio, gli consegni i prospetti paga ed eserciti i poteri propri dell'organizzazione datoriale, il rapporto si riespande sul piano negoziale e l'obbligazione patrimoniale trova fondamento in un autonomo titolo, inerente alla concreta gestione del rapporto di lavoro.

L'irrilevanza dell'esonero unilaterale dalla prestazione - Va allora precisato che, una volta intervenuta tale effettiva riattivazione del rapporto, la successiva decisione datoriale di esonerare il lavoratore dall'attività non incide sulla qualificazione giuridica delle somme dovute.
L'esonero, infatti, non vale a degradare la reintegrazione a fatto meramente apparente, ma si configura come esercizio di una scelta organizzativa interna, destinata a operare all'interno di un rapporto già ricostituito. Ne consegue che la retribuzione maturata nel periodo intermedio non diviene ripetibile per il solo fatto che la prestazione, pur offerta, non sia stata concretamente utilizzata dal datore, restando ferma la sua riconducibilità alla disciplina ordinaria del lavoro subordinato.

Tutela dell'art. 2126 c.c. contro le zone franche - A chiusura del sistema, la Suprema Corte ancora l'irripetibilità degli emolumenti al principio generale dell'art. 2126 c.c.
La ricostruzione giuridica della risoluzione retroattiva del rapporto non può cancellare, riducendoli a fatti storici inesistenti, gli atti di gestione compiuti *medio tempore.*
Accogliere una concezione puramente condizionalistica dell'art. 336 c.p.c. significherebbe introdurre nel diritto del lavoro inammissibili zone franche, sottraendo il periodo di provvisoria ricostituzione del rapporto alla disciplina imperativa che governa la subordinazione e generando un ingiustificato arricchimento del datore di lavoro.
In sintesi, se il datore si limita a eseguire formalmente l'ordine di reintegra, le somme hanno natura risarcitoria e sono ripetibili in caso di riforma della sentenza; se invece richiama effettivamente il lavoratore in servizio e gestisce il rapporto (anche con esonero dalla prestazione), le somme hanno natura retributiva e non sono ripetibili.

Riproduzione vietata - giovedì 19 novembre 2026